



Sentenza n. 351/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Marta TONOLO Presidente Aggiunto

Marzia DE FALCO I Referendario rel.

Gabriele PEPE Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° **71633** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Campania nei confronti di:

Melchionda Martino, nato a Eboli (Sa) il 09.10.1957, ivi residente, via Umberto Nobile n. 14, c.a.p. 84025, C.F. MLCMTN57R09D390M, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Orazio Abbamonte, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, al Viale Gramsci n. 16;

Gelormini Domenico, nato a Foggia il 07.01.1968, residente in Salerno, via Giovan Battista Amendola, n. 91, c.a.p. 84100, C.F. GLRDNC68A07D6430, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Beniamini Caravita di Toritto e Marcello Collevocchio, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, via Porta Pinciana n. 6;

Marmora Cosimo, nato a Eboli (Sa) il 07.12.1963, ivi residente, via Largo Suor Maria Margherita Monaco, n. 3, c.a.p. 84025, C.F. MRMCSM63T07D390S; **Ippolito Raffaele**, nato a Eboli (Sa) il 28.10.1965, ivi residente, via Ruggiero II, n. 15, c.a.p. 84025, C.F. PPLRFL65R28D390C, entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Silenzio, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, via Mergellina n. 220;

Benincasa Marcello, nato a Battipaglia (Sa) il 09.11.1965, residente in Eboli (Sa), via Santa Croce, n. 31, c.a.p. 84025, C.F. BNNMCL65S09A717T, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Biagio Darino, presso il cui studio è elett.te dom.to in Eboli, via Matteotti n. 77;

Sgroia Luca, nato a Eboli (Sa) il 09.10.1977, ivi residente, via Vestuti Donato, n. 15, c.a.p. 84025, C.F. SGRLCU77R09D390F; **Mazzini Pietro**, nato a Eboli (Sa) il 05.10.1978, ivi residente, Contrada Cornito, snc, c.a.p. 84025, C.F. MZZPTR78R05D390W, entrambi rapp.ti e difes, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Lanocita e Simona Corradino, con i quali sono elett.te dom. In Napoli, via F. Caracciolo 15;

Vastola Mauro, nato a San Valentino Torio (Sa) il 16.01.1960, residente in Eboli (Sa), via San Vito Martire, n. 118, c.a.p. 84025, C.F. VSTMRA60A16I377D; convenuto contumace

Salviati Pasquale, nato a Montecorvino Rovella (Sa) il 15.11.1952, residente in Eboli (Sa), via Degli Eucalipti, n. 16, c.a.p. 84025, C.F. SLVPQL52S15F481Y; convenuto contumace

Taglianetti Vito, nato a Campagna (Sa) il 18.07.1969, residente in Eboli (Sa), via Fontanelle, snc, c.a.p. 84025, C.F. TGLVTI69L18B492J; convenuto contumace

Di Donato Mario, nato a Eboli (Sa) il 20.05.1961, ivi residente, via San Cataldo, snc, c.a.p. 84025, C.F. DDNMRA61E20D390U; convenuto contumace

Palladino Roberto, nato a Eboli (Sa) il 01.06.1971, ivi residente, via F.lli Adinolfi, n. 24, c.a.p. 84025, C.F. PLLRRT71H01D390N; **Marotta Cosimo**, nato a Eboli (Sa) il 23.09.1969, ivi residente, Largo San Lorenzo, n. 16, c.a.p. 84025, C.F. MRTCSM69P23D390B, entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Ansalone, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Salerno, via Laspro n. 61;

Di Cosmo Tarcisio, nato a Eboli (Sa) il 29.03.1949, ivi residente, via Lussu Emilio n. 6, c.a.p. 84025, C.F. DCSTCS49C29D390Z; convenuto contumace

Del Masto Mauro, nato a Eboli (Sa) il 30.10.1964, ivi residente, via San Cataldo, snc, c.a.p. 84025, C.F. DLMMRA64R30D390D; convenuto contumace

Bello Francesco, nato a Eboli (Sa) il 08.03.1976, ivi residente, via Unione Sovietica, n. 56, c.a.p. 84025, C.F. BLLFNC76C08D390F; convenuto contumace

Marra Arturo, nato a Eboli (Sa) il 03.08.1954, ivi residente, via San Cataldo, n. 3, c.a.p. 84025, C.F. MRRRTR54M03D390X, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Marra, presso il cui studio è elett.te dom.to in Eboli, via Tavoliello n. 16;

Polito Paolo, nato a Eboli (Sa) il 25.09.1957, ivi residente, via Filippo Turati n. 5, C.F. PLTPLA57P25D390B; convenuto contumace

Masala Emilio, nato a Eboli (Sa) il 20.04.1971, ivi residente, via Majoli Vincenzo, n. 1, c.a.p. 84025, C.F. MSLMLE71D20D390E; convenuto contumace

Atrigna Massimiliano, nato a Eboli (Sa) il 25.10.1977, residente in Repubblica Dominicana Santo Domingo, Gasque, Cesar San Nicolas Penson 88, C.F. TRGMSM77R25D390T; convenuto contumace

Cillo Alfonso, nato a Eboli (Sa) il 29.10.1946, ivi residente, viale Giovanni Amendola, n. 117, c.a.p. 84025, C.F. CLLLNS46R29D390F; convenuto contumace

All'udienza del 2 dicembre 2020 - svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 3 del decreto della Corte dei conti n. 138 del 1 aprile 2020 (confermato con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020) e secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente Aggiunto del 18 novembre 2020 — sono stati sentiti, con l'assistenza del Segretario dott. Fabio Esposito, il Sostituto Procuratore Generale dott. Licia Centro e i difensori delle parti costituite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 9/4/2019, la Procura Regionale presso la Sezione Campania, conveniva in giudizio innanzi a questa Corte il sindaco, i consiglieri comunali, il segretario generale, il responsabile del settore Finanziario e i revisori dei conti del Comune di Eboli, onde sentirli condannare al pagamento, in favore del predetto ente locale, della somma di E. 652.886,00, oltre interessi legali a far data dai singoli versamenti effettuati dall'ente in favore della società *in house* Eboli Multiservizi s.p.a..

In punto di fatto rappresentava che:

- con sentenza del Tribunale di Salerno n. 63 del 20/7/2015 era stato dichiarato il fallimento della società Eboli Multiservizi s.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Eboli ed avente ad oggetto: "gestione di impianti sportivi, servizio di affissione e parcheggi, servizi di manutenzione di immobili e del patrimonio comunale", e che alla dichiarazione di fallimento era conseguita l'apertura di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 261 e 223, co. 2, della L.F. e 314, 640 bis e 483 c.p.;
- dalla disamina degli atti del procedimento penale, trasmessi alla Procura contabile, erano emerse ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di diversi soggetti, tra cui il Sindaco, gli organi di revisione contabile, e i componenti del Consiglio Comunale che, con le delibere nn. 62, del 28/10/2011 e 64, del 4/11/2011, avevano illegittimamente e con grave negligenza deciso il ripiano delle perdite della società partecipata Eboli Multiservizi, così cagionando alle finanze del socio unico Comune di Eboli un danno di E. 652.886,00;
- in data 15/4/2011, l'assemblea dei soci (alla presenza del sindaco Melchionda) aveva esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2010, da cui era emersa una perdita complessiva pari a E. 710.646,00, con conseguente erosione del capitale sociale, sino a pervenirsi a un patrimonio netto negativo di E. 532.886,00;
- in tale delibera era stato previsto di convocare entro 90 giorni un'assemblea straordinaria, onde autorizzare il socio Unico ad adottare i provvedimenti volti al ripiano della perdita, conformemente al disposto degli artt. 2446 e 2447 c.c., laddove la normativa in esame impone di procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria;
- quindi, ben oltre il termine indicato, il Consiglio Comunale di Eboli, con la delibera n. 62 del 28/10/2011, aveva approvato il Piano di Risanamento e rilancio della Eboli Multiservizi s.p.a., piano redatto dal prof. Metallo dell'Università di Salerno, mentre, con successiva delibera n. 64 del 4/11/2011, avente ad oggetto "riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", il medesimo Consiglio aveva approvato la copertura della perdita che, al netto delle riserve accantonate, ammontava a E. 652.886,00;
- l'ente locale aveva dato esecuzione alla delibera in un arco di tempo di molto successivo ai provvedimenti deliberativi dell'intervento del Socio unico, provvedendo ai dovuti versamenti solo negli

anni 2013, 2014 e 2015, sicchè nelle more la società aveva continuato ad operare in assenza di capitale sociale.

Tanto considerato, la Procura rilevava che la **ricapitalizzazione della società partecipata** Multiservizi s.p.a., da parte del socio unico Comune di Eboli, era avvenuta senza una ponderata e approfondita valutazione in ordine alla convenienza economica dell'operazione e alla permanenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività sociale (come ricorre, ad esempio, in ipotesi di erogazione di servizi pubblici essenziali alla collettività); non sussistevano i presupposti per la ricapitalizzazione della Eboli Multiservizi da parte del Consiglio Comunale; le modalità seguite per il ripiano della perdita non erano rispettose delle disposizioni codicistiche in materia.

Contestava, inoltre, ai Revisori dei conti la superficialità dagli stessi tenuta nel rendere parere favorevole alla delibera n. 64/2011, senza aver proceduto alla disamina delle cause della perdita subita dalla società partecipata nell'esercizio 2010 e senza aver valutato la convenienza e l'opportunità della conseguente operazione di ripiano, avallando l'erronea modalità di copertura della perdita.

Si costituiva in giudizio il dott. **Marcello Benincasa**, revisore dei conti, il quale eccepiva, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione risarcitoria individuandone il *dies a quo* nella delibera del 4/11/2011, n. 64, ovvero nella data della denuncia della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Eboli che, con atto in data 4/11/2013, aveva portato a conoscenza della Procura contabile tutti gli elementi sufficienti a determinare l'avvio dell'azione di responsabilità amministrativa; sicchè, al più tardi, la prescrizione sarebbe maturata alla data del 4/11/2018, laddove l'invito a dedurre è stato notificato il 27/11/2018; in subordine, eccepiva la prescrizione in relazione alle date dei singoli mandati di pagamento dell'anno 2013.

Nel merito, deduceva che il parere dei Revisori dei conti in *subiecta materia* aveva ad oggetto i soli profili di regolarità contabile ed escludeva ogni valutazione di opportunità e convenienza; detto parere costituiva, nella fattispecie, un atto consequenziale e indifferibile, in quanto trovava il suo presupposto nella delibera n. 62/11, di approvazione del piano industriale che, quale atto di indirizzo, non andava portato alla cognizione degli stessi revisori. Rilevava che i revisori non hanno accesso agli atti interni della società partecipata, sicchè non avrebbero potuto in nessun caso valutare le cause della perdita del 2010; evidenziava, inoltre, che la deliberazione propedeutica, la n. 62/2011, aveva superato il controllo della Corte dei conti, il cui esito positivo era stato espresso dalla delibera n. 151 del 27/3/2014 della Sezione Regionale di controllo. Rappresentava l'insussistenza del danno erariale, atteso che, in ipotesi di messa in liquidazione della società, il Comune di Eboli, quale socio unico, avrebbe dovuto assumersi l'onere di provvedere alle spese e saldare i debiti contratti dalla società.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, contestava la configurabilità a proprio carico di una colpa grave, avendo peraltro il Collegio dei revisori effettuato rilievi critici nella motivazione del reso parere; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.

Si costituivano i Sigg. **Luca Sgroia e Pietro Mazzini**, consiglieri comunali, i quali eccepivano, in via preliminare: 1) l'inammissibilità dell'atto di citazione, volto a sollecitare il sindacato del giudice contabile sul merito di scelte discrezionali (quale la decisione di procedere alla ricapitalizzazione della società partecipata); 2) la prescrizione dell'azione di danno, dovendosi individuare gli atti causativi di danno erariale nelle delibere nn. 62 e 64 del 2011.

Nel merito, deducevano la legittimità dell'operato del Consiglio che, nell'adottare le stigmatizzate delibere, aveva seguito l'iter normativo, valutando l'utilità della disposta ricapitalizzazione e provvedendo, in conseguenza, all'approvazione del debito fuori bilancio; evidenziavano che il piano di riequilibrio finanziario aveva ricevuto l'avallo della medesima Sezione di controllo della Corte dei conti che, con delibera n. 151/2014, aveva preso in esame proprio la delibera n. 64/2011 ed approvato il piano "valutandone la congruenza"; concludevano pertanto per il rigetto della domanda,

Si costituiva il Sindaco **Martino Melchionda** che eccepiva anch'egli, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione risarcitoria. Nel merito, deduceva che, con riferimento ai debiti riconosciuti fuori bilancio, essendo stato l'adempimento mediante rateizzazione espressamente previsto dall'art. 194 del TUEL, di cui al D. Lgs. 267/2000, la tempistica seguita, in quanto conforme a legge, non poteva essere giudicata quale fonte di danno erariale; rappresentava che il piano di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale aveva ricevuto l'avallo dapprima dal Ministero dell'Interno - Finanza locale e, successivamente, della Sezione di controllo della Corte dei conti la quale, con la delibera n. 151/2014 aveva statuito che "le misure di risanamento programmate sembrano possedere i connotati di attendibilità e veridicità richiesti ai fini della valutazione di congruenza"; evidenziava che, come è emerso sia dalla relazione del curatore fallimentare che dalla consulenza resa su incarico del PM in sede penale, la situazione finanziaria e patrimoniale della Eboli Multiservizi non era conforme a quella rappresentata dalle scritture contabili, ma che tale dato era stato acquisito solo con l'approvazione dell'esercizio 2014, essendo in tale sede emersa una perdita di esercizio di oltre 2 milioni di euro, principalmente riconducibile all'irregolare adempimento degli obblighi contributivi del personale dipendente; che pertanto non era ravvisabile alcun elemento che potesse porre sull'avviso gli amministratori comunali circa la non correttezza della gestione contabile da parte degli amministratori della Multiservizi, con conseguente difetto dell'elemento soggettivo; concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Si costituiva il dott. **Domenico Gelormini**, segretario generale presso il Comune di Eboli dal 2011 al 2015; questi eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di danno, essendo stato l'invito a dedurre notificatogli solo l'11 gennaio 2019; nel merito, deduceva che la decisione di procedere alla ricapitalizzazione della società era stata adottata dall'organo politico, all'esito di una valutazione rientrante nell'ambito della discrezionalità politico-amministrativa, incensurabile dal giudice e, comunque, non stigmatizzabile *ex post*. Rappresentava che, con relazioni n. 46650 del 30/11/2010 e

n. 19470 del 18/5/2010, quale segretario comunale, aveva esposto al sindaco e al presidente della Multiservizi l'esistenza di una serie di criticità nei rapporti con la società partecipata, sollecitandone l'attenzione sulle attività da intraprendere per fronteggiare la perdita della Multiservizi medesima ed evidenziando molteplici elementi che avrebbero imposto approfondite valutazioni prima di adottare qualsivoglia atto esecutivo; eccepiva altresì la propria totale estraneità ai fatti addebitatigli, atteso che non aveva apposto alcun parere favorevole alla delibera n. 64/2011 ma, al contrario, nel proprio parere alla proposta di delibera aveva sollevato dubbi in ordine alla legittimità/opportunità di procedere al ripiano della perdita, suggerendo altresì al Comune di "porre un freno ai continui ripiani di perdite" ed evidenziando la scarsa disponibilità di cassa e il rischio di insolvenza per il Comune medesimo. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Si costituivano, inoltre, i Sigg. **Raffaele Ippolito** (Revisore dei conti) e **Cosimo Marmora** (Responsabile del Settore Finanze del Comune di Eboli) i quali eccepivano la prescrizione dell'azione a decorrere dal 8/2/2013, data di trasmissione alla Corte dei conti della delibera del C.C. n. 6 del 1/3/2013, con la quale era stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredata da pareri e allegati, tra cui la delibera n. 64/2011; nel merito, rappresentavano che la delibera n. 64/2011 rientrava nell'ambito degli atti di indirizzo politico, come tali non necessitanti di pareri tecnici; che comunque, nell'espressione del parere favorevole alla citata delibera non era ravvisabile colpa grave. Concludevano per il rigetto della domanda.

Si costituivano i Sigg. **Roberto Palladino** e **Cosimo Marotta (Masotti)** consiglieri comunali, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di danno erariale, essendo trascorsi più di cinque anni dall'adozione delle delibere poste dall'Accusa a fondamento dell'azione risarcitoria; nel merito, facevano presente che la scelta di ricapitalizzare la Società partecipata era stata fatta all'esito di una approfondita disamina del Piano di Risanamento e Rilancio redatto dal Prof. Metallo il quale aveva valutato la convenienza economica dell'operazione; evidenziavano che il piano di riequilibrio finanziario aveva ricevuto l'avallo sia del Ministero dell'Interno che della Sezione di controllo della Corte dei conti (delibera n. 151/2014), con conseguente non configurabilità, a proprio carico, dell'elemento soggettivo della colpa grave; concludevano pertanto per il rigetto della domanda.

Si costituiva il Sig. **Arturo Marra**, consigliere comunale, il quale eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria decorrente dalla conoscibilità obiettiva - piuttosto che dall'effettiva conoscenza - in seno all'amministrazione, dell'evento dannoso; nel merito, rappresentava che non sussistevano ragioni che potessero indurlo a dubitare della veridicità dei dati contabili forniti dalla società partecipata e a ritenere che i soggetti preposti all'amministrazione e al controllo della Multiservizi stessero realizzando le ipotesi delittuose, per cui è in corso procedimento penale; evidenziava come il Sindaco, quale rappresentante del Socio unico Comune di Eboli nell'ambito della partecipata, avesse omesso di illustrare al Consiglio comunale la reale situazione finanziaria e contabile della società, con

conseguente difetto, a proprio carico, dell'elemento della colpa grave; concludeva pertanto per il rigetto della domanda; chiedeva contestualmente procedersi con rito abbreviato nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante pagamento di un terzo della somma richiesta.

Il Collegio quindi, acquisiti il parere favorevole del PR e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma fissata, con sentenza n. 310/2020, del 7/7/2020, provvedeva a dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del Sig. Marra Arturo.

All'odierna udienza, a seguito di discussione, le parti concludevano come da verbale.

Quindi, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dei sigg. Bello Francesco, Vastola Mauro, Taglianetti Vito, Salviati Pasquale, Di Donato Mario, Di Cosmo Tarcisio, Del Masto Mauro, Polito Paolo, Masala Emilio, Cillo Alfonso e Atrigna Massimiliano, non costituitisi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo dello stesso.

2. Quanto alla posizione del Sig. Marra Arturo, il Collegio fa presente che la stessa è stata definita con sentenza n. 317/2020 di questa Corte la quale, a seguito di richiesta di rito abbreviato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei suoi confronti.

3. In via preliminare di rito, va, quindi, esaminata l'eccezione di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile - con specifico riferimento alla decisione degli amministratori comunali di procedere al ripiano delle perdite della società partecipata Multiservizi - eccezione che, ove fondata, determinerebbe l'inammissibilità dell'azione.

L'eccezione è destituita di fondamento.

Il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali amministrative non esclude che il giudice possa verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, essendo tale verifica fondata su criteri di legittimità e non di mera opportunità.

Pur costituendo l'esercizio in concreto del potere discrezionale da parte degli amministratori pubblici espressione di una sfera di autonomia, che non può essere sindacata dal giudice, resta nondimeno salvo il potere-dovere giudiziale di verificare la compatibilità delle scelte amministrative -ancorché discrezionali- con i fini pubblici dell'ente, nonché la non palese irrazionalità delle condotte dei convenuti nel giudizio di responsabilità. Invero, le scelte discrezionali degli amministratori pubblici sono sempre sindacabili in sede giurisdizionale, quanto alla loro coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché quanto al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, essendo quest'ultima retta dal principio di legalità (art. 1, l. 241/90).

Appare dunque ammissibile, oltre che doveroso, il giudizio *ex ante* sulle medesime scelte, in relazione all'osservanza dei principi di congruità, logicità, razionalità, ragionevolezza e obiettività (in tal senso,

consolidata giurisprudenza contabile; tra le tante, Sez. II, 3/2/2017, n. 65; Sez. Lazio, 18/7/2016, n. 77 e 17/1/2014, n. 55).

Nel presente giudizio si controverte in tema di legittimità dell'operato degli amministratori pubblici e di non palese irragionevolezza e arbitrarietà della scelta di procedere alla ricapitalizzazione della società Eboli Multiservizi, mediante apporto di denaro pubblico, piuttosto che alla messa in liquidazione della stessa.

Il sindacato è quindi ammissibile.

4. Va ora esaminata, in via preliminare di merito, l'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti i convenuti costituiti, sia pure con riferimento a differenti *dies a quo* (la cui individuazione, in concreto, rientra comunque nel potere decisorio del giudice, pur in presenza di differenti indicazioni ad opera delle parti).

L'eccezione è fondata solo parzialmente e va pertanto accolta nei limiti di seguito precisati.

Per consolidata giurisprudenza contabile, il termine di prescrizione dell'azione di danno erariale decorre da quando il pregiudizio economico - finanziario si è verificato, ossia da quando è avvenuto l'esborso di denaro pubblico da cui è derivato il conseguente impoverimento dell'Ente erogatore. Nel caso di specie, l'importo dovuto dal Comune di Eboli per la deliberata ricapitalizzazione della Multiservizi, è stato dallo stesso corrisposto in tre rate, rispettivamente negli anni 2013, 2014 e 2015. Ne consegue che, essendo stati gli inviti a dedurre notificati tutti a fine 2018, la prescrizione ha ad oggetto le sole somme erogate nel 2013, per l'importo complessivo di E. 165.000, sicché l'ammontare del danno in contestazione si riduce a E. 487.886.

5. Nel merito, ritiene il Collegio che, dall'esame della documentazione in atti, si evincano sufficienti elementi onde pervenirsi all'affermazione della responsabilità amministrativo-contabile del Sindaco del Comune di Eboli, nonché dei Consiglieri comunali che espressero voto favorevole all'adozione delle delibere nn. 62 e 64 del 2011, di cui in premessa.

Diversamente, non si ravvisano elementi idonei a fondare un'affermazione di responsabilità amministrativa nella condotta dei Revisori dei conti, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Generale.

6. La presente vicenda processuale trae origine dalla trasmissione, alla Procura presso il Tribunale di Salerno, nonché alla Procura presso la Corte dei conti, in data 4/11/2013, di una relazione redatta dalla Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Eboli, in ordine alla irregolare gestione della Società Eboli Multiservizi, società per azioni interamente partecipata dal Comune di Eboli.

In tale ambito la Commissione aveva rilevato come "l'indagine conoscitiva" avesse portato alla luce *"comportamenti trasgressivi delle vigenti disposizioni di legge in materia penale e amministrativa"* nonché *"una tale mole di irregolarità procedurali e di comportamenti anomali, da suggerire di espletare tutti i dovuti controlli per competenza contabile e finanziaria"*.

Sulla stessa linea, nella successiva relazione del Commissario Straordinario del Comune di Eboli del 22/5/2015, si legge che *"dalla verifica effettuata dalla struttura del controllo analogo risulta una pesante e strutturale crisi economica e finanziaria della società Eboli Multiservizi, le cui maggiori criticità sono legate ad una consistente esposizione debitoria nei confronti di fornitori e appaltatori, oltre che a debiti di natura tributaria e previdenziale, e al costo del lavoro di gran lunga superiore al valore della produzione. Si evidenzia altresì la scarsa redditività dei servizi, che in alcuni casi appare causata da una gestione non efficiente"*.

In conseguenza delle stigmatizzate irregolarità, l'esercizio 2014 aveva registrato una perdita di euro 2.612.120,00, sicchè la società era stata posta in liquidazione.

Questi i fatti immediatamente antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società Eboli Multiservizi s.p.a., di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 63 del 20/7/2015.

Espletate le indagini preliminari in sede penale, con decreto in data 25/10/2017 del GIP presso il medesimo Tribunale, anch'esso comunicato al PM contabile, veniva disposto il rinvio a giudizio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Eboli Multiservizi, per i reati di cui agli artt. 216 e 223 L.F., 640 bis e 483 c.p.

6.1 Appare opportuno premettere una sintetica analisi dei tratti salienti della Eboli Multiservizi, attesa l'indubbia incidenza di tali elementi sulla configurazione delle responsabilità gestorie, di seguito delineate.

L'Eboli Multiservizi - società *in house*, in quanto interamente partecipata dal Comune di Eboli — era stata costituita esclusivamente per svolgere attività di vario tipo a favore del nominato Ente pubblico. L'art. 6 dello Statuto della Eboli Multiservizi prevedeva l'istituto del controllo analogo del Socio Unico sulla società medesima, sancendo che *"per controllo analogo deve intendersi un rapporto che determina da parte dell'Amministrazione controllante un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione riguardo ai più importanti atti di gestione... il controllo analogo è innanzitutto un obbligo normativo per affidare i servizi in house"*.

Il "controllo analogo" era inizialmente previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Tale comma fu poi abrogato dalla legge 168/2010, sicchè la normativa di riferimento va individuata nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 il quale stabilisce che, in deroga alle ordinarie modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, *"l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta 'in house' e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società"*.

E' opportuno premettere che l'orientamento consolidato della giurisprudenza, fin dalla sentenza 'Teckal' 197/98 della Corte di Giustizia CE, ha ritenuto che l'*in house providing* legittimi l'affidamento diretto di un servizio di un ente pubblico ad un soggetto da esso giuridicamente distinto, qualora il

primo eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi ed il secondo realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla.

Il modello dell'*in house providing* richiede quindi che la società affidataria sia una diramazione organizzativa dell'ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle proprie dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio. Occorre quindi che l'ente pubblico realizzi sulla partecipata un "controllo strutturale", di direzione strategica e gestionale, non limitato cioè agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari e al possesso della totalità del capitale sociale, ma esteso al monitoraggio, analisi e valutazione dei dati contabili e gestionali della partecipata.

Donde, l'importanza di gestire con cura i rapporti tra l'ente e le società da esso partecipate.

Nel caso di specie siffatto controllo, integrante requisito di legittimità per l'affidamento diretto dei servizi alla società *in house*, pur contemplato nello statuto sociale, non è stato mai esercitato dal Comune.

Solo con delibera del 20 gennaio 2015 del Commissario Straordinario del Comune di Eboli è stata istituita la struttura tecnica per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dal Comune medesimo.

6.2. In ordine alle vicende che sono conseguite all'approvazione del bilancio 2010 e all'accertamento della relativa perdita di esercizio, si rileva quanto segue.

In data 15 aprile 2011, l'assemblea della Multiservizi, con la presenza del Socio Unico, rappresentato dal sindaco Melchionda, provvede all'approvazione del bilancio 2010, chiuso con una perdita di esercizio di E. 719.646,00, così portando il capitale sociale al di sotto del minimo di cui all'art. 2327 c.c. Ai sensi dell'art. 2447 c.c., gli amministratori avrebbero dovuto convocare senza indugio l'assemblea in seduta straordinaria per deliberare l'azzeramento del capitale sociale (euro 120.000) e il contemporaneo aumento dello stesso ad un importo non inferiore al detto limite, ovvero la trasformazione della società.

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa, l'organo sociale deliberò di convocare l'assemblea straordinaria a 90 giorni, in modo da consentire al socio unico Comune di Eboli di essere autorizzato dal Consiglio comunale all'adozione dei provvedimenti di legge.

Detta assemblea, tuttavia, non venne più convocata.

Con delibera n. 62 del 28/10/2011 il Consiglio comunale approvò invece un "*piano industriale per il rilancio della società Eboli Multiservizi, prevedendo la copertura della perdita 2010 e la ricostituzione del capitale sociale*".

Con successiva deliberazione n. 64 del 4/11/2011, tale spesa veniva riconosciuta come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. C) del TUEL.

Ma proprio tale norma, nello stabilire che gli enti locali, con delibera consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da *"ricapitalizzazione... di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali"*, avrebbe imposto al Comune di Eboli un approfondito controllo sul contenuto del bilancio di esercizio 2010, con particolare riferimento alla procedura del "controllo analogo".

6.3 Sussistono invero dei limiti, con valenza generale, alla ricapitalizzazione delle società partecipate da parte del socio pubblico, per la cui osservanza è necessario operare una doppia valutazione: di convenienza economica della decisione e di permanenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività sociale (si pensi all'ipotesi di erogazione di servizi pubblici essenziali alla collettività).

Nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la ricapitalizzazione della Eboli Multiservizi da parte del Consiglio comunale posto che la società vantava una situazione pregressa e ormai consolidata di decozione.

Già in epoca anteriore ai fatti contestati, infatti, come si evince dalla delibera della Sezione di Controllo della Corte dei conti n. 49 del 2007, erano emerse situazioni di criticità e di irregolarità contabile, nonché perdite di gestione della Eboli Multiservizi, riferite al bilancio 2005, che avevano comportato consistenti oneri di ricapitalizzazione a carico dell'Ente locale.

Invero, chiusasi la gestione con una perdita di E. 237.209,00, l'assemblea dei soci aveva disposto l'azzeramento del capitale sociale e la contemporanea ricapitalizzazione della società, sicché il Comune aveva provveduto all'apporto di oltre 123.000 euro.

Anche nel 2003 e nel 2004 si erano registrate perdite di esercizio, dovute all'assenza di ricavi, poi coperte dal Comune mediante intervento di ricapitalizzazione.

Sin dalla sua costituzione (2003), la Multiservizi era incorsa in notevoli situazioni di criticità, dovute essenzialmente ad una scarsa capitalizzazione e ad una altrettanto scarsa capacità reddituale, tale da non consentire la copertura dei costi di gestione.

Le perdite sono continuate nei successivi esercizi. Ciò nonostante, negli anni seguenti, l'organico della Società, con scelta evidentemente irrazionale e antieconomica, veniva notevolmente implementato.

La citata delibera della Sezione di Controllo opportunamente richiamava l'attenzione degli organi di amministrazione del Comune in ordine alla necessità di attivare "un sistema di valutazione, vigilanza e controllo che sia in grado di monitorare gli aspetti salienti delle attività degli organismi partecipati", ma siffatta prescrizione non è stata mai concretamente attuata dal Comune di Eboli il quale, essendo socio unico e titolare del potere di controllo analogo, era perfettamente al corrente delle dinamiche gestionali e della situazione patrimoniale e finanziaria della Multiservizi.

Peraltro, con delibera del Consiglio comunale n. 6/2013, era stato approvato un "Piano di Riequilibrio finanziario del Comune di Eboli", ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, da cui si evince, in termini inequivocabili, la mancanza di un reale controllo analogo da parte del Comune sulla Multiservizi.

A tale proposito, si legge nella relazione del CTU del PM in sede penale che ciò costituisce il *"segno evidente della mancanza di corretti e specifici controlli, non soltanto sulla gestione della Eboli Multiservizi, ma addirittura sull'attività svolta, dal momento che i crediti indicati nella contabilità della predetta società partecipata divergono dai corrispondenti debiti riconosciuti dal Comune di Eboli"*.

Malgrado le prescrizioni della Corte dei conti, di cui alle delibere 49/2007 e 9/2012 (quest'ultima sostanzialmente confermativa della prima), e non avendo assolutamente effettuato i prescritti controlli, il Comune di Eboli provvede alla copertura delle perdite della Eboli Multiservizi.

Conclude il CTU in sede penale che *"sulla base dei dati finora esposti si evidenzia con particolare chiarezza che il dissesto aziendale della Eboli Multiservizi ha radici lontane, anche precedenti al 2010. Si tratta di un dissesto di natura patrimoniale, economica e finanziaria che non si è arrestato negli anni precedenti ed è continuato sino alla messa in liquidazione della società a causa delle condotte evidenti e consapevoli degli amministratori, dei sindaci e del socio unico"*.

Peraltro, la disastrosa situazione in cui versava la società non poteva non essere nota al sindaco Melchionda, presente nel Consiglio di amministrazione della partecipata.

Tale situazione avrebbe imposto al Consiglio Comunale un approfondito controllo in ordine - quantomeno- al contenuto del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010.

Diversamente, nella delibera 62/2011 non risulta effettuato alcun tipo di disamina contabile e finanziaria sulle cause che avevano generato la pesante perdita di bilancio del 2010, essendosi il Consiglio limitato a approvare acriticamente il "Piano industriale per il rilancio della società Eboli Multiservizi", quale redatto dal prof. Metallo il quale aveva prudenzialmente rappresentato come la sua relazione fosse stata compilata *"sulla scorta dei dati di bilancio e dei dati contabili ed economico-finanziari forniti dalla società. Il redattore non ha effettuato alcuna attività di auditing sui dati e sulle informazioni rappresentate; pertanto non si assume alcuna responsabilità"*.

Tale relazione, nei suoi limitati presupposti (i soli dati forniti ad esso redattore dalla Società medesima), posta ad integrale fondamento della delibera n. 62/2011, è risultata assolutamente falsata rispetto alla reale situazione contabile e finanziaria della partecipata, situazione che è andata sempre più peggiorando, sino alla dichiarazione di fallimento.

Né tantomeno nella successiva delibera n. 64/2011 sono state esaminate le cause dell'ormai noto dissesto finanziario ed esplicitate le ragioni del ripiano della perdita, in luogo della messa in liquidazione di una società che, sin dalle origini, si era rivelata in costante stato di decozione e foriera pertanto di forti perdite per il patrimonio comunale.

Peraltro, non disponendo l'Ente della necessaria liquidità, il ripiano è avvenuto -a partire dal 2013- in violazione della vigente normativa, che impone la copertura immediata della perdita per erosione del capitale sociale. Nelle more, la società ha continuato a svolgere la propria attività in totale difetto di capitale sociale e con un patrimonio netto negativo.

In sostanza, l'organo di governo dell'Ente ha deliberato il ripiano della perdita prodottasi nell'esercizio 2010, in assenza di fondi immediatamente disponibili, indefettibile presupposto onde potersi procedere all'esecuzione di un piano di rilancio industriale della società.

7. Accertata l'antigiuridicità della condotta degli amministratori convenuti, nei termini innanzi esposti, va esaminata la configurabilità dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativo-contabile, per cui è giudizio.

Ebbene, non può non rilevarsi che l'elemento soggettivo della colpa grave dev'essere ravvisato nella consapevolezza, da parte degli amministratori comunali, della gravità della situazione patrimoniale e contabile della società partecipata, delle cui perdite tuttavia essi deliberarono, con assoluta negligenza, il ripiano, con indicazione di una copertura finanziaria inesistente, quale portata dalla delibera n. 64/2011.

Con l'aggravante dell'essere conseguito - siffatto comportamento e il danno che ne è scaturito - alla totale inosservanza della normativa in tema di controllo analogo e delle delibere della Corte dei conti che ne richiamavano l'applicazione.

7.1. Tale condotta va posta *in primis* - ed in maggior misura, come di seguito precisato - a carico del Sindaco che, quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, oltre che membro del Condiglio di Amministrazione della Multiservizi, era in possesso di tutti gli elementi conoscitivi necessari e utili, onde adottare decisioni improntate a criteri di sana gestione finanziaria dell'Ente.

7.2. Anche i Consiglieri Comunali sono chiamati, *pro quota*, a risarcire il danno cagionato all'Ente di appartenenza per aver assunto una decisione manifestamente irrealizzabile, in quanto contraria ad ogni sano principio giuscontabile, senza verificare la sussistenza dei presupposti della complessiva operazione che si andava a compiere: in particolare i predetti, in sede di approvazione del nuovo piano industriale (delibera n. 62/2011), non hanno analizzato le cause della crisi societaria sfociata nella rilevante perdita relativa all'esercizio 2010 della Eboli Multiservizi, essendosi limitati ad approvare acriticamente il piano di rilancio predisposto dal prof. Metallo.

I predetti non hanno valutato in maniera appropriata la legittimità e l'opportunità della copertura della perdita con danaro dell'Ente, in alternativa alla messa in liquidazione della società.

Essi hanno mostrato ulteriore inescusabile negligenza nel loro agire, per aver violato il disposto dell'art. 194 lettera c) del TUEL, non avendo rilevato, nella delibera n. 64/2011, la mancanza dei fondi necessari alla copertura immediata della perdita, come richiesto dalla normativa vigente in materia societaria, consentendo in tal modo che la società continuasse ad operare in totale assenza di capitale sociale e con un patrimonio netto negativo.

8. **Vanno invece assolti dalle contestazioni formulate nei loro confronti i Revisori dei Conti**, Raffaele Ippolito e Marcello Benincasa nonché il Segretario Generale Domenico Gelormini e il Responsabile dei Servizi Finanziari, Cosimo Marmora.

8.1. Va al riguardo rilevato che sull'assunzione del debito fuori bilancio è intervenuto il Collegio dei Revisori del Comune di Eboli, composto dal rag. Raffaele Ippolito e dal dott. Marcello Benincasa.

Con parere del 29 ottobre 2011, i Revisori, *"nell'esprimere parere favorevole sotto il profilo contabile, esclusa ogni valutazione di merito, alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio"*, hanno tuttavia osservato, in ordine al risanamento della Società, come il Comune di Eboli *"debba seriamente riconsiderare le valutazioni per il mantenimento in essere della predetta società, indipendentemente dalla necessità di ricapitalizzazione. Al di là degli scenari futuri, creati dal nuovo piano industriale, l'obiettivo primario e strategico deve essere quello di dotare la stessa società di un adeguato grado di autonomia finanziaria. In assenza di tale autonomia essa potrebbe facilmente ritrovarsi nelle stesse situazioni di criticità finanziaria già riscontrate negli esercizi precedenti. Ciò, per far sì che tale ultimo sforzo finanziario da parte dell'Ente non risulti vanificato da una successiva attività di gestione antieconomica, non difformemente a quanto già verificatosi"*.

8.2. Negli stessi termini appare redatto il parere del Segretario Generale Gelormini del 30/10/2011, allegato alla delibera n. 64/2011, in cui si legge che *"la situazione economico-finanziaria complessiva del Comune di Eboli è da qualche anno estremamente delicata... E' doveroso pertanto in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio e riequilibrio di bilancio 2011, sottolineare alcuni aspetti, al fine di consentire una valutazione complessiva sulla capacità dell'ente di ripristinare la corretta gestione finanziaria, a tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'attività amministrativa.... Occorre però che gli uffici procedano con attenzione e in contraddittorio con la Società alla verifica delle partite incrociate crediti/debiti tra il Comune e la Multiservizi, tenuto conto che è emerso un disallineamento tra il debito iscritto nel bilancio dell'ente ed il preteso credito iscritto nel bilancio della società... Gli equilibri di bilancio del Comune sono determinati infatti anche dai risultati degli organismi partecipati"*. Con precipuo riferimento alle partecipazioni in altri organismi, il Segretario Generale rilevava poi la necessità di procedere ad una valutazione delle partecipazioni da conservare e di quelle da dismettere, non solo in considerazione degli incentivi normativamente previsti in tema di dismissioni societarie da parte degli enti territoriali, *"ma anche al fine di porre un freno ai continui ripiani di perdite e cogliere l'opportunità della privatizzazione di alcuni servizi pubblici"*.

Già con relazioni del 18/5/2010 e del 30/11/2010, entrambe indirizzate al Sindaco, il segretario Gelormini, visto il quadro normativo in tema di società a partecipazione pubblica locale e di eventuale dismissione delle partecipazioni, considerato, altresì, che l'ente locale deve compiere una ricognizione delle partecipazioni societarie e indicare le ragioni di pubblico interesse alla conservazione della società o della partecipazione, aveva evidenziato come le opzioni concernenti la Multiservizi dovessero tener conto *"di un'analisi economico-finanziaria"* approfondita.

Con specifico riferimento al bilancio 2010 di tale ultima società, Gelormini rilevava come *"la decisione di ripianare le perdite e ricapitalizzare la società non può prescindere da una valutazione attenta dei*

costi e benefici dell'attività sviluppata e sviluppabile dalla Multiservizi, valutazioni in termini di efficienza, efficacia e economicità della gestione, che coinvolga anche l'assetto organizzativo del Comune in una logica di economicità complessiva. Gli equilibri di bilancio del Comune sono determinati infatti anche dai risultati degli organismi partecipati" (v. relazione 18/5/2010).

In sostanza, sono stati formulati - sia dai Revisori dei Conti che dal Segretario Generale - rilievi critici in ordine alla opportunità di procedere alla ricapitalizzazione, piuttosto che avvalersi della possibilità di dismissione, ed è stata più volte sollecitata dal Sindaco un'attenta disamina del rapporto costi/benefici di tale prima opzione.

Va inoltre evidenziato come il parere favorevole dei Revisori dei Conti in ordine alla delibera 64/2011 costituisca un mero parere di regolarità contabile, avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio, quale atto meramente consequenziale all'adozione della delibera n. 62/2011, di approvazione del Piano Industriale di ricapitalizzazione della società, e non possa impingere nel merito della scelta adottata dall'organo politico del Comune.

8.3 Quanto alla posizione del Responsabile dei Servizi Finanziari Cosimo Marmora, anche costui deve ritenersi esente da responsabilità per danno erariale.

Al predetto funzionario, la Procura - rilevato che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, alla lettera c), stabilisce che gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali" — aveva contestato un comportamento gravemente colposo e foriero di danno consistito nell'aver espresso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di E. 652.886,00, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 64/2011.

Tuttavia, va, sul punto, considerato che tale parere ha investito la sola legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie normativa innanzi richiamata, senza involgere il sindacato di merito della decisione amministrativa, e quindi l'opportunità della scelta effettuata dall'organo consiliare; il parere si è, dunque, fondato sulla valutazione della situazione patrimoniale della società partecipata quale rappresentata dall'Organo politico del Comune, non già sulla sua effettiva consistenza.

Su di essa, il Sig. Marmora non aveva poteri di controllo, onde verificare la situazione di decozione della Eboli Multiservizi; tale compito spettava ad altri soggetti nel rispetto dell'art. 194 TUEL, sicchè il prefato convenuto non ha fatto altro che applicare le norme vigenti.

Ne consegue che il Segretario Generale, i Revisori dei Conti e il Responsabile dei Servizi Finanziari vanno assolti dall'imputazione in atti, in quanto non hanno fornito alcun apporto causale alla verifica del danno contestato.

9. In ordine alla quantificazione del danno da risarcire, va rilevato che - da quanto finora esposto la condotta gravemente colposa del Sindaco e dei Consiglieri comunali i quali espressero voto favorevole

alle delibere sopra richiamate, sia stata determinativa di un pregiudizio al patrimonio del Comune di Eboli da ravvisarsi nell'esborso, da parte dello stesso, della somma di E. 652.886,00, erogata per la ricapitalizzazione della Multiservizi.

Da tale somma va, tuttavia, detratto l'ammontare del rateo prescritto relativamente all'anno 2013, pari a 165.000 euro, così pervenendosi alla minor somma di E. 487.886,00.

9.1. Nella quantificazione del danno erariale, occorre inoltre considerare che la situazione di perenne dissesto della società partecipata risulta in parte imputabile a condotte - commissive e omissive - in concreto imputabili anche agli organi sociali, attualmente sottoposti a giudizio penale per ipotesi bancarotta fraudolenta e truffa aggravata.

Tenuto conto della compartecipazione dei vertici societari alla produzione del danno, la somma di cui gli attuali convenuti sono chiamati a rispondere va equitativamente ridotta a E. 300.000,00.

9.2. Il danno erariale va ascritto *in primis* - e nella misura di un terzo - al sindaco Melchionda che, quale rappresentante del socio unico Comune di Eboli nell'ambito dell'assemblea della società, era a conoscenza della reale situazione finanziaria e contabile della partecipata, situazione che avrebbe dovuto illustrare ai Consiglieri Comunali, onde consentire loro di operare, *causa cognita*, la necessaria, ragionevole valutazione in ordine ai provvedimenti da assumere, valutando l'alternativa tra ripiano della perdita e messa in liquidazione della società.

Allo stesso vanno parimenti imputate le carenze cognitive e comportamentali, che sono poi esitate in scelte illegittime e inopportune, nella misura in cui - nella qualità di Sindaco - non ha predisposto ed espletato il "controllo analogo" sulla partecipata, quale obbligo di legge e di statuto, nonché per non aver rispettato, anche nella tempistica, il disposto di cui all'art. 2447 c.c., consentendo alla società di continuare ad operare in perdita e addirittura senza capitale sociale.

Ne consegue che il predetto va condannato al pagamento, in favore del Comune di Eboli, della somma di E. 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria dai mandati di pagamento e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

9.3. I restanti due terzi vanno posti egualmente a carico dei 17 consiglieri comunali che espressero voto favorevole alle delibere nn. 62 e 64 del 2011, calcolando le rispettive quote in ragione della partecipazione a entrambe le delibere, ovvero a una sola di esse.

Nella determinazione delle quote va inoltre tenuto conto della presenza dei consiglieri Rotondo (che non è stato citato nel presente giudizio, pur essendo la sua compartecipazione menzionata nell'atto di citazione) e Marra (che ha definito la propria posizione con il ricorso al rito abbreviato), avendo entrambi espresso voto favorevole alle delibere per cui è giudizio.

Pertanto, essendo i consiglieri votanti in numero di 17, e considerato che tre di essi hanno partecipato a una sola delibera, l'importo di E. 200.000 va suddiviso in 31 quote, pari a E. 6.450,00 ciascuna e ogni

assessore sarà tenuto al pagamento di una o due quote, a seconda che abbia espresso voto favorevole a una o ad entrambe le deliberazioni.

Ne consegue che i consiglieri comunali Luca Sgroia, Pietro Mazzini, Pasquale Salviati, Vito Taglianetti, Mario Di Donato, Roberto Palladino, Cosimo Marotta, Tarcisio Di Cosmo, Francesco Bello, Paolo Polito, Emilio Masala e Massimiliano Atrigna, avendo espresso voto favorevole a entrambe le delibere nn. 62 e 64, vanno condannati al pagamento, in favore del Comune di Eboli, della somma di E. 12.900,00 ciascuno, mentre i Sigg. Mauro Del Mastro, Alfonso Cillo e Mauro Vastola, che espressero voto favorevole ad una sola delibera (rispettivamente, la n. 64, per Vastola e Del Mastro, e la n. 62 per Cillo) vanno condannati, sempre in favore del Comune di Eboli, al pagamento della somma di E. 6.450,00.

Su tali importi sono dovuti la rivalutazione, dai mandati di pagamento, e gli interessi legali sulle somme rivalutate, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

10. Quanto al governo delle spese, il Sindaco e gli Amministratori comunali ritenuti responsabili vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Vanno invece poste a carico dell'Erario comunale, nella misura di cui in dispositivo, le spese relative al rapporto processuale con i Sigg. Raffaele Ippolito, Marcello Benincasa, Domenico Gelormini e Cosimo Marmora.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in parziale accoglimento della stessa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia dei Sigg. Francesco Bello, Mauro Vastola, Vito Taglianetti, Pasquale Salviati, Mario Di Donato, Tarcisio Di Cosmo, Mauro Del Mastro, Paolo Polito, Emilio Masala, Alfonso Cillo e Massimiliano Atrigna;
- 2) dichiara estinto il giudizio nei riguardi di Arturo Marra;
- 3) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
- 4) accoglie parzialmente l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, dichiara prescritto l'importo erogato nell'anno 2013, pari a E. 165.000,00;
- 5) assolve i convenuti Raffaele Ippolito, Marcello Benincasa, Domenico Gelormini e Cosimo Marmora per non aver commesso il fatto;
- 6) condanna il Sindaco, Martino Melchionda, al pagamento, in favore del Comune di Eboli, della somma di E. 100.000,00, oltre rivalutazione dai mandati di pagamento e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

- 7) condanna i consiglieri Luca Sgroia, Pietro Mazzini, Pasquale Salviati, Vito Taglianetti, Mario Di Donato, Roberto Palladino, Cosimo Marotta, Tarcisio Di Cosmo, Francesco Bello, Paolo Polito, Emilio Masala e Massimiliano Atrigna, al pagamento, in favore del Comune di Eboli, della somma di E. 12.900,00 ciascuno nonchè Mauro Del Masto, Alfonso Cillo e Mauro Vastola, al pagamento, sempre in favore del Comune di Eboli, della somma di E. 6.450,00 ciascuno, oltre rivalutazione, dai mandati di pagamento, e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
- 8) Pone a carico dell'Erario comunale le spese relative al rapporto processuale con Raffaele Ippolito, Marcello Benincasa, Domenico Gelormini e Cosimo Marmora, che liquida in E. 1000,00 ciascuno.
- 9) Condanna il Sindaco e gli Assessori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.838,58 (euro quattromilaottocentotrentotto/58).

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 2/12/2020 e del 24/2/2021

IL GIUDICE ESTENSORE
(Marzia de Falco)

IL PRESIDENTE AGGIUNTO
(Marta Tonolo)

Depositata in Segreteria il giorno 13 aprile 2021

X Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Katia Castaldo)
Il collaboratore di cancellaria
Antonio Capuozzo

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti dei ricorrenti.

Il Presidente Aggiunto
(Marta Tonolo)

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei ricorrenti.

X Il Direttore della Segreteria
Il collaboratore di cancellaria
Antonio Capuozzo